Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 104° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 febbraio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 23 FEBBRAIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 21 gennaio 1956. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella settima estrazione eseguita l'8 febbraio 1963. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(449)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 settembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1962 registro n. 6 Presidenza, foglio n. 66

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FRANCI Luigi fu Pompeo, nato ad Urbino il 9 febbraio 1929, partigiano combattente. — Giovanissimo combattente, partecipava alla lotta di liberazione con indomito coraggio. In un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, incitava gli uomini della propria formazione portandosi con supremo sprezzo del pericolo sulle posizioni più avanzate. — La Carda di Piobbico, 23 maggio 1944.

(241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. **1958.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Neurochirurgia;
Chemioterapia;
Semeiotica chirurgica;
Scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. **1959.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

55) Geografia regionale;
56) Storia delle esplorazioni geografiche;
57) Storia contemporanea;
58) Topografia di Roma e dell'Italia antica;
59) Epigrafia latina;
60) Storia della critica d'arte;
61) Storia della lingua greca;
62) Storia della lingua latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1960.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, relativo alla ripartizione di trecentosettanta posti di assistente di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di trecentosettanta posti di assistente di ruolo fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, in rapporto alle esigenze di taluni insegnamenti segnalate dagli Atenei interessati;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, sopra citato, è rettificato come appresso:

a) i posti di assistente di ruolo assegnati alle cattedre di Storia moderna e di Sociologia della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Milano debbono intendersi attribuiti alle cattedre di Letteratura latina e di Storia della filosofia della stessa Facoltà della Università di Milano;

b) il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Spettrografia della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma deve intendersi attribuito alla cattedra di Petrografia della stessa Facoltà della Università di Parma;

c) il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua e letteratura tedesca della Facoltà di lingue e letterature straniere dello Istituto universitario di economia e commercio di Venezia deve intendersi assegnato alla cattedra di Lingua e letteratura inglese della stessa Facoltà dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1961.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2096 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 25 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree in:

Chimica;
Chimica industriale;
Fisica;
Matematica;
Scienze naturali;
Scienze biologiche;
Scienze geologiche.

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in chimica

Art. 26. — La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Possono essere ammessi inoltre i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni.

a) *Biennio di studi propedeutici*:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
9) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

b) *Triennio di studi di applicazione.*

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) Chimica farmaceutica;
5) Chimica biologica;
6) Tecnologia e chimica del petrolio;
7) Chimica organica industriale;
8) Esercitazioni di tecnica e sintesi speciali organiche;
9) Chimica applicata;
10) Chimica organica superiore;
11) Chimica macromolecolare.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) Elettrochimica;
5) Chimica quantistica;
6) Chimica teorica;
7) Spettroscopia (corso speciale per chimici);
8) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
9) Chimica industriale;
10) Scienza dei metalli;
11) Strutturistica chimica;
12) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
13) Radiochimica;
14) Complementi di matematica (corso speciale per chimici);
15) Siderurgia e metallurgia;
16) Chimica statistica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il biennio e per il triennio e almeno sette da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo seguito.

L'ammissione agli esami degli insegnamenti aventi le rispettive esercitazioni implica il superamento dell'esame delle esercitazioni stesse.

L'ammissione all'esame II degli insegnamenti biennali implica il superamento dell'esame I.

I tre insegnamenti complementari di « Analisi matematica » di « Geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « Meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « Istituzioni di matematiche » (biennale).

L'iscrizione al corso di « Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa » implica il superamento degli esami di: Esercitazioni di preparazioni chimiche e di chimica generale ed inorganica I.

Il superamento degli esami predetti dovrà verificarsi nella sessione estiva ed autunnale del precedente anno di corso. Sono escluse le iscrizioni ritardate dopo gli eventuali appelli o sessioni straordinarie successive.

Le frequenze agli insegnamenti di: Chimica organica II, Mineralogia, Chimica analitica e esercitazioni di disegno di elementi di macchine sono facoltative al biennio od al terzo anno di corso.

All'atto dell'iscrizione al triennio lo studente deve indicare l'indirizzo prescelto allegando l'elenco degli esami complementari. Tale elenco verrà sottoposto a convalida da parte della Facoltà e non potrà subire di norma alcuna variazione.

Non potrà essere ammesso al laboratorio di laurea: lo studente che non abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi dal I al IV anno, eccettuati:

a) per gli studenti dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico: due esami complementari;

b) per gli studenti dell'indirizzo organico-biologico: due esami complementari, oppure l'esame di chimica fisica II.

In base alle norme precedenti lo studente può essere ammesso per lo sviluppo della tesi presso qualsiasi Istituto o Laboratorio della Facoltà. In via eccezionale può essere ammesso presso un Istituto di altra Facoltà o Istituto superiore di Milano, purchè diretto o controllato da un titolare di ruolo che assuma la responsabilità delle ricerche di laurea. In ogni caso il laureando deve presentare alla Facoltà, la domanda per l'ammissione all'Istituto o Laboratorio che intende scegliere, indicando l'argomento della tesi. Per la validità della tesi sperimentale, lo studente dovrà frequentare l'Istituto o Laboratorio prescelto almeno per un anno accademico. Alla fine del laboratorio di laurea il relatore responsabile dovrà inviare al presidente della Commissione di laurea, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il candidato ha frequentato per il periodo dovuto il proprio laboratorio, e dovrà esprimere motivato giudizio di idoneità sul candidato stesso.

L'ammissione all'esame di laurea implica il superamento del saggio di prelaurea. Il saggio consiste in una prova scritta su argomenti di chimica tratta da insegnamenti chimici fondamentali e una prova orale di cultura chimica.

La Commissione esaminatrice, nei casi in cui lo giudichi necessario, potrà richiedere al candidato una prova pratica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1962.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Cristo Lavoratore, in località Calpino del comune di Fermignano (Pesaro-Urbino), con la Parrocchia di Santa Veneranda nello stesso Comune.

N. 1962. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° giugno 1961, relativo alla unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Cristo Lavoratore, in località Calpino del comune di Fermignano (Pesaro-Urbino) con la Parrocchia di Santa Veneranda nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1963.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C. alla borgata Giardinetti, in Roma.

N. 1963. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 28 maggio 1960, integrato con altro decreto del 30 maggio 1960, e con due dichiarazioni del 30 maggio e 18 giugno 1960, relativo alla erezione della Parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C. alla borgata Giardinetti di Roma, e con l'istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1964.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Cipriano Vescovo e Martire, nel comune di Milano.

N. 1964. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 1° dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 26 marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Cipriano Vescovo e Martire, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1965.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione denominata « Centro per la preservazione della Fede », con sede in Roma.

N. 1965. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione. denominata « Centro per la preservazione della Fede », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1966.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Asilo infantile Giuseppe Soranzo », con sede in Montegaldella (Vicenza).

N. 1966. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Asilo infantile Giuseppe Soranzo », con sede in Montegaldella (Vicenza), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1967.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, nel comune di Manduria (Taranto).

N. 1967 Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 15 ottobre 1961, integrato con postilla senza data e con tre dichiarazioni rispettivamente in data 23 ottobre 1961, 13 febbraio e 8 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo nel comune di Manduria (Taranto), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 40. — VILLA

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82.

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO

Capo I

TASSA DI ANCORAGGIO

Art. 1.

Soggetti e misure della tassa di ancoraggio

Le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente misura:

a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza netta superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;

c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

La tassa di cui alla lettera *a*) è valevole per un anno, quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) per trenta giorni.

Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta.

Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo.

Art. 2.

Tassa di ancoraggio ridotta

Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della loro stazza netta hanno la facoltà di pagare rispettivamente la metà od il quarto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza netta.

Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate della loro stazza netta possono pagare un diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata.

Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha facoltà di pagare invece della tassa d'ancoraggio un diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che sia dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nei limiti di cui ai due commi precedenti.

Le tasse pagate in base a questo articolo sono valevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono state compiute.

Art. 3.

Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio

Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni inferiori non si tiene conto.

Art. 4.

Navi estere non equiparate alle nazionali

Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.

Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.

Art. 5.

Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica.

Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.

Art. 6.

Misure contro la discriminazione di bandiera

Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.

La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.

Art. 7.

Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori

I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.

I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.

La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.

Art. 8.

Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio

Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non più tardi di 30 giorni dall'approdo.

Art. 9.

Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagata

Non è ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, nè la trasformazione della stessa tassa relativa alla navigazione fra i porti dello Stato, in quella per l'estero.

E' ammessa invece la trasformazione della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra le due tasse.

I divieti di cui al primo comma non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.

Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza dovuta sarà liquidata con effetto e validità dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.

Art. 10.

Proroga della validità della tassa di ancoraggio

Il periodo di validità della tassa di ancoraggio è prorogato.

1) per il tempo trascorso dalla nave in un porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore.

2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorità marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;

3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e semprechè la nave si sia trovata nella impossibilità di condurle a termine prima della scadenza della tassa;

4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;

5) per il tempo di inoperosità commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.

Art. 11.

Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero

Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.

Art. 12.

Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero

Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate, che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validità e senza il pagamento di altra tassa, ad imprendere viaggi — con o senza operazioni di commercio — per l'estero.

Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che sbarchino tutto o parte del carico imbarcato allo estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'articolo 2.

Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sarà dedotto dal periodo di validità della tassa annuale.

Art. 13.

Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;

b) le navi da guerra:

c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;

d) le navi in disarmo;

e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;

f) le navi porta-cavi;

g) le navi ospedale;

h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo:

i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7 ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;

l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.

Art. 14.

Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti

Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1, o di quella ridotta di cui all'articolo 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.

Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subito trasformazione non è considerato operazione di commercio.

Art. 15.

Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio:

a) mandare imbarcazioni a terra;

b) consegnare o ricevere lettere o anche semplici campioni;

c) rifornirsi di provviste, di combustibile e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio;

d) lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio forzato riconosciuto dall'autorità marittima;

e) lo sbarco di merci ordinate da sentenza della autorità marittima;

f) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purchè lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo apparteneva;

g) l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti, di cassoni o in genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, od abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;

h) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;

i) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, su invito delle autorità marittime, postali o consolari;

l) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare su invito delle autorità marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggeri;

m) l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi;

n) l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al controllo degli apparecchi tecnici di bordo;

o) lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti dall'autorità marittima;

p) lo sbarco temporaneo di tutto o parte del carico a seguito di avaria della nave;

q) lo sbarco definitivo di una parte del carico ordinato dall'autorità marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilità della nave;

r) l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico italiano;

s) l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero degli affari esteri agli uffici diplomatici e consolari.

Art. 16.

Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio

Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio a termine della lettera *i*) dell'articolo 13, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 50 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.

Capo II

SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA

Art. 17.

Navi soggette al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni

Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una sopratassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.

Art. 18.

Decorrenza della sopratassa di ancoraggio

La sopratassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui la nave avente merci in coperta, approda ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per compiervi operazioni commerciali.

Per la nave che imbarca per la prima volta merci in coperta la sopratassa decorre dal giorno in cui ebbe inizio l'imbarco delle merci stesse.

Art. 19.

Scadenza della sopratassa di ancoraggio

La sopratassa di ancoraggio non può avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio.

Art. 20.

Navi esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio

Sono esenti dal pagamento della sopratassa d'ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:

a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di dette materie, è fatto divieto di imbarcarle sotto coperta;

b) le merci facilmente deperibili;

c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;

d) le merci emananti cattivi odori;

e) gli animali vivi.

Art. 21.

Esenzione dal pagamento della sopratassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti

Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.

Art. 22.

Estensione alla sopratassa d'ancoraggio delle norme relative alla tassa d'ancoraggio

Le norme relative alla tassa di ancoraggio si applicano alla sopratassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie o incompatibili con le norme di questo capo.

Capo III

TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA

Art. 23.

Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli

Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

La tassa è dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Art. 24.

Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori

Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed è liquidata con il criterio indicato nell'articolo 7.

Art. 25.

Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica

Le navi di cui all'articolo 5 che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facoltà di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.

Art. 26.

Esenzione dal pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio

La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non è dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando la nave è esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.

TITOLO II

TASSE SULLE MERCI E SUI PASSEGGERI

Capo I

TASSA ERARIALE DI SBARCO SULLE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO

Art. 27.

Indicazione delle merci soggette alla tassa di sbarco e relative aliquote

Sulle merci provenienti dall'estero che vengono sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

a) lire 10 per fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;

b) lire 20 per i materiali da costruzione muraria;

c) lire 30 per i cereali;

d) lire 65 per le altre merci.

Art. 28.

Frazioni di tonnellata

Per l'applicazione delle tasse di cui al precedente articolo 27 ed ai susseguenti articoli 33, 34 e 35, le frazioni di tonnellata superiori al quintale sono considerate come tonnellata intera; di quelle inferiori non si tiene conto.

Art. 29.

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 27:

a) i materiali provenienti dalla demolizione delle navi quando tale demolizione sia effettuata nello Stato;

b) le merci in reimportazione a scarico di esportazione temporanea e quelle nazionali ammesse alla reintroduzione in franchigia;

c) i pacchi postali;

d) le merci estratte dai depositi e punti franchi situati in località costiere e dichiarate per importazione, per le quali sia data la prova della loro provenienza da altro porto dello Stato o del loro arrivo per via di terra;

e) le merci provenienti dall'estero per via di terra, le quali, conservando la condizione doganale di merci estere, vengono imbarcate in un porto dello Stato per raggiungere altro porto nazionale e quivi siano sbarcate;

f) le merci destinate ai rappresentanti dei Governi esteri ammessi a godere della franchigia doganale, purchè risultino giunte con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;

g) i bagagli a seguito dei viaggiatori salvo che essi contengano merci, compresi in questi gli oggetti di biancheria e di vestiario nuovi in quantità non inferiore al quintale; le masserizie e gli arredi casalinghi usati;

h) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato e ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguono tale finalità.

Capo II

TASSA SUI PASSEGGERI A GENOVA, NAPOLI E TRIESTE

Art. 30.

Provenienza e destinazione e classe dei passeggeri

I passeggeri che sbarcano o si imbarcano nei porti di Genova, Napoli e Trieste sono soggetti al pagamento di una tassa per lo sbarco o l'imbarco nella seguente misura:

a) lire 400 se di prima classe e lire 160 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra ed al Canale di Suez ed in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara ed il Mar d'Azof;

b) lire 1200 se di prima classe e lire 400 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo come sopra delimitato o a porti del Mar Rosso;

c) lire 2400 se di prima classe e lire 800 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati;

d) lire 40, 80 e 200 se di terza classe, o emigranti, nei tre casi suddetti.

La tassa suddetta avrà vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.

Art. 31.

Trasbordo

I viaggiatori muniti di biglietto cumulativo, in caso di trasbordo, sono soggetti al pagamento di una sola delle due tasse di sbarco o di imbarco, nella misura stabilita per il maggiore percorso.

Art. 32.

Esenzioni dal pagamento della tassa sui passeggeri

Sono esenti dal pagamento della tassa di imbarco e sbarco di cui all'articolo 30:

a) i bambini per i quali, secondo le norme per i viaggi marittimi, non è richiesto il pagamento di almeno mezzo biglietto;

b) i marittimi di bassa forza e i componenti le rispettive famiglie che rientrano dall'estero per compiuta campagna di pesca su navi nazionali nonchè le persone che fossero imbarcate su richiesta consolare, sempre quando in detti casi il viaggio sia effettuato con biglietto gratuito;

c) i passeggeri indigenti che le compagnie di navigazione siano tenute a trasportare gratuitamente per obblighi imposti da autorità nazionali o straniere, i profughi, gli estradati, i naufraghi, i passeggeri respinti dai porti di destinazione quando però non siano tenuti al pagamento del biglietto di ritorno;

d) i passeggeri diretti o provenienti da altro porto nazionale;

e) i passeggeri che scendano o rientrino a bordo durante le soste della nave nel porto;

f) i passeggeri indicati nell'articolo 5;

g) il personale dei cantieri o delle officine navali imbarcato per il controllo degli apparecchi tecnici di bordo;

h) il personale diplomatico e consolare che esercita le proprie funzioni in Italia e presso lo Stato della Città del Vaticano e le rispettive famiglie sotto condizione di reciprocità nei confronti del corrispondente personale italiano e rispettive famiglie, i Nunzi Apostolici ed il personale delle nunziature;

i) i funzionari di cittadinanza non italiana di Organizzazioni internazionali e le rispettive famiglie ai quali, in base a convenzioni internazionali, siano riconosciuti privilegi diplomatici;

l) le comunità di lavoro e quelle che prendano parte a manifestazioni, ricorrenze ed avvenimenti riconosciuti di notevole importanza dal Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per la marina mercantile.

Capo III

TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI

Art. 33.

Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoli

Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica una tassa, per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

A) *Merci sbarcate*:

lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati, e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 15, quando trattasi di cereali, sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;

lire 25, quando trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa;

lire 70, quando trattasi di articoli da abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;

lire 35, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

B) *Merci imbarcate*:

lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;

lire 35, quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;

lire 15, quando trattasi di cereali o di merci diverse da quelle sopra indicate.

C) *Merci in transito provenienti e dirette all'estero*:

lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 15, quando trattasi di cereali, carbone ed olii minerali alla rinfusa;

lire 30, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

La tassa suddetta si applica nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984 e nel porto di Venezia fino al 31 dicembre 1984.

Art. 34.

Tassa sulle merci nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi

Nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente è rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate.

Nel porto di Livorno si applica altresì sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

lire 4, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 9, quando trattasi di cereali;

lire 15, quando trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa;

lire 30, per tutte le altre merci.

Le tasse predette si applicano fino al 31 dicembre 1975.

Art. 35.

Tassa sulle merci nel porto di Trieste

Sulle merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste si applica una tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica.

La tassa suddetta si applica fino al 31 dicembre 1979.

Art. 36.

Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facoltà di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, prevista dall'articolo 33.

La suddetta addizionale può in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.

Art. 37.

Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure

L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facoltà di applicare una tassa non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure.

La tassa suddetta è applicabile fino al 31 dicembre 1965.

Art. 38.

Trasbordo

In caso di trasbordo delle merci da una nave all'altra la tassa di cui ai precedenti articoli 33, 34 e 35 è dovuta una sola volta e nella misura maggiore.

Art. 39.

Privilegio del pagamento della tassa sulle merci

Il pagamento della tassa sulle merci di cui agli articoli precedenti e quello della tassa sui carri ferroviari di cui al successivo articolo 43 hanno privilegio sulle merci stesse.

Art. 40.

Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci

Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti:

a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale;

b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati;

c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantità occorrente per compiere il viaggio;

d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantità del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;

e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;

f) i materiali relativi al segnalamento marittimo;

g) sotto condizione di reciprocità le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purchè risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;

h) le merci destinate alla Città del Vaticano;

i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalità.

Art. 41.

Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia

Nel porto di Civitavecchia oltre alle merci indicate nell'articolo precedente sono esenti dalle tasse di cui all'articolo 34 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.

Art. 42.

Particolari esenzioni nel porto di Trieste

Oltre alle merci indicate nell'articolo 40 sono esenti nel porto di Trieste dalla tassa stabilita dall'articolo 35 i prodotti e i generi di approvvigionamento locale provenienti dai centri agricoli della Venezia Giulia.

Capo IV

TASSA SUI CARRI FERROVIARI E SUGLI AUTOMEZZI

Art. 43.

Misure della tassa

Per ogni carro ferroviario completo caricato o scaricato nell'ambito dei porti di Genova e Napoli si applica una tassa di lire 20.

Rispetto alle partite di collettame si applica per ogni partita una tassa di lire 2.

La tassa suddetta ha vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.

Art. 44.

Tassa sugli automezzi nel porto di Genova

Gli automezzi e i rimorchi che entrino ed escano dall'ambito del porto di Genova con carico di merci o materiali oggetto di operazioni di imbarco o sbarco, sono soggetti al pagamento di una tassa non superiore al doppio di quella sui carri ferroviari di cui all'articolo 43.

La misura della tassa, nel limite di cui al precedente comma, è determinata dal Consorzio autonomo del porto di Genova previo consenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile.

Art. 45.

Esenzione dal pagamento della tassa

Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'articolo 44 gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.

TITOLO III

DEVOLUZIONE DEL PROVENTO DI ALCUNE TASSE

Art. 46.

Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicate in quel porto

La metà del provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti e l'intero provento della tassa sui passeggeri, sulle merci e sui carri ferroviari, di cui agli articoli 30, 33 e 43 riscossi nel porto di Genova, sono versati in Tesoreria e devoluti al Consorzio autonomo del porto, al netto delle annualità da questo dovute allo Stato, per essere destinati esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto; l'altra metà del provento della tassa supplementare di ancoraggio ed il provento della tassa sugli automezzi di cui all'articolo 44, sono invece versati al Consorzio suddetto o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa.

Le spese inerenti alla riscossione delle tasse di cui agli articoli citati nel comma precedente sono a carico del Consorzio.

Art. 47.

Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia

Il provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti, riscosso nel porto di Venezia, è devoluto al locale Provveditorato al porto.

Il provento della tassa sulle merci di cui all'articolo 23 riscosso nel suddetto porto è devoluto come segue:

a) per due terzi al Comune e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962;

b) per metà al Comune e per metà al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1° gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984.

Art. 48.

Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli

Il provento della tassa supplementare di ancoraggio, riscossa nel porto di Napoli ai sensi dell'articolo 23, è devoluto al locale Ente autonomo del porto.

Il provento della tassa sui passeggeri di cui all'articolo 30, è devoluto in parti uguali allo Stato e all'Ente suddetto. La parte devoluta all'Ente deve essere destinata alle spese per il funzionamento della stazione marittima; l'eventuale eccedenza sarà accantonata e destinata alla esecuzione di nuove opere ed attrezzature portuali.

Art. 49.

Devoluzione della tassa passeggeri ai Magazzini generali di Trieste

Il provento delle tasse sui passeggeri riscosso nel porto di Trieste ai sensi dell'articolo 30 è devoluto all'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

Il provento della tassa sui passeggeri è destinato dall'Azienda suddetta alle spese relative al funzionamento della Stazione marittima.

TITOLO IV

TASSE D'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI.

Art. 50.

Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi

L'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi è subordinata al pagamento di una tassa nella seguente misura per ciascun titolo professionale:

Capitano di lungo corso	L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso	» 1.500
Padrone marittimo per il traffico	» 1.000
Padrone marittimo per la pesca	» 1.000
Marinaio autorizzato al piccolo traffico	» 750
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea	» 700
Capobarca per il traffico nello Stato	» 500
Capobarca per il traffico locale	» 500
Capobarca per la pesca costiera	» 500
Capitano di macchina	» 2.000
Aspirante capitano di macchina	» 1.500
Meccanico navale di 1ª classe	» 750
Meccanico navale di 2ª classe per motonavi	» 750
Fuochista autorizzato	» 750
Motorista abilitato	» 750
Marinaio motorista	» 500
Maestro d'ascia	» 1.000
Perito stazzatore	» 1.500
Capitano di gran cabotaggio	» 1.500

Art. 51.

Tassa d'ammissione agli esami sulla utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello

L'ammissione all'esame sulla utilizzazione commerciale della nave per il conseguimento del titolo di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso e di allievo capitano di lungo corso, da parte degli ufficiali di vascello che provengano dai corsi normali dell'Accademia navale e siano iscritti nei ruoli della Marina militare, è subordinata rispettivamente al pagamento di una tassa di lire 2.000, di lire 1.500 e lire 1.000.

Art. 52.

Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto

L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa di lire 10.000.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate, nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.

Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Art. 54.

Con l'entrata in vigore della presente legge le tasse, le sopratasse di ancoraggio ed i diritti equivalenti, pagati sotto l'imperio delle precedenti leggi, continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza.

Art. 55.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.

Art. 56.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 83.

Norme sulla carriera dei provveditori agli studi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con decorrenza 1° luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianità complessiva di preside di 1ª categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 84.

Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione alla qualifica di prima assistente sanitaria della carriera di concetto del Ministero della sanità si consegue esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo, tra le assistenti sanitarie visitatrici provinciali delle qualifiche inferiori che siano state assunte comunque in servizio anteriormente al 31 dicembre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 85.

Ripartizione per l'anno accademico 1962-63 di sette rimanenti posti di assistente di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1962, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di trecentocinquantatrè dei trecentosessanta posti di assistente di ruolo non vincolati agli assistenti straordinari;

Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei rimanenti sette posti di assistente di ruolo anzidetti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti sette posti di assistente di ruolo dei trecentosessanta non riservati agli assistenti straordinari, istituiti per l'anno accademico 1962-63 con l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Facoltà di giurisprudenza	
Università di Cagliari:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
Facoltà di scienze politiche	
Università di Roma:	
cattedra di Storia moderna	1

	Numero dei posti
Facoltà di Magistero	
Università di Padova:	
cattedra di Storia	1
Facoltà di lingue e letterature straniere	
Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
Università di Firenze:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali	
Università di Camerino:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Fisica sperimentale	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Viste le designazioni del Ministro per il tesoro e del Ministro per il bilancio, rispettivamente nelle persone del dott. Davide Cittone e del dott. Francesco Nicita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è così composto:

dott. Armando Mauro, membro effettivo con funzioni di presidente; dott. Davide Cittone e dott. Francesco Nicita, membri effettivi: dott. Francesco Mola e dott. Guglielmo Nuvoloni, membri supplenti.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 198. — MEROLLA

(1065)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Importazione di lardo dall'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 4 ottobre 1962, n. 249, concernente la disciplina delle importazioni del lardo e dello strutto e di altri grassi suini;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 ottobre 1962, n. 251 concernente la sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza del lardo, dello strutto e di altri grassi suini;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la proroga del decreto ministeriale 23 agosto 1962, sopra menzionato;

Considerato che la media aritmetica dei prezzi all'ingrosso del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, calcolata ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale 23 agosto 1962, è risultata, per tre mercati settimanali consecutivi, superiore ai limiti ivi previsti;

Decreta:

Articolo unico.

E' riammessa l'importazione definitiva e in regime di temporanea del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (voce doganale ex 02.05) dai Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e relativi possedimenti e territori oltremare (P.T.O.M.A.), nonchè dai Paesi a cui si applica la vigente tabella « A Import ».

Per quanto riguarda le altre provenienze, è ripristinato il regime d'importazione previsto dalle vigenti disposizioni relative ai singoli Paesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: PRETI

(1038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autolinee Verbano, con sede in Verbania Intra (Novara).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autolinee Verbano, con sede in Verbania Intra (Novara).

(667)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Matteo Cutolo, con sede in Resina (Napoli).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Matteo Cutolo, con sede in Resina (Napoli).

(668)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Impresa Noleggio Automezzi Autoservizi - I.N.A.A., con sede in Arezzo.

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione all'Impresa Noleggio Automezzi Autoservizi - I.N.A.A., con sede in Arezzo.

(669)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Scicli (Ragusa).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60182 del 13 febbraio 1963, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Scicli (Ragusa) di un immobile sito in Scicli costituito da un vecchio convento, con area e pertinenze annesse, del periziato valore di lire 1.360.000, della superficie di mq. 1360 distinto in catasto all'art. 793, foglio n. 137, particella n. 3357, confinante a nord con sagrato della ex Chiesa dei Cappuccini e con terra del barone Guglielmo Penna, ad est e sud con altre terre del barone Penna e ad ovest con la Chiesa suddetta.

(932)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	620,85	620,84	620,75	620,75	—	620,80	621 —	620,90	620,85
$ Can.	576,15	576 —	576 —	575,975	575,50	—	575,85	576 —	575,97	575,90
Fr. Sv.	143,63	143,60	143,60	143,55	143,60	—	143,60	143,60	143,60	143,60
Kr. D.	89,93	89,92	89,95	89,95	89,95	—	89,94	89,90	89,93	89,90
Kr. N.	86,91	86,89	86,90	86,89	86,85	—	86,90	86,90	86,89	86,90
Kr. Sv.	119,80	119,78	119,75	119,775	119,75	—	119,79	119,75	119,77	119,75
Fol.	172,44	172,43	172,45	172,38	172,40	—	172,42	172,40	172,42	172,40
Fr. B.	12,46	12,459	12,4650	12,4595	12,45875	—	12,4590	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,73	126,705	126,71	126,69	126,73	—	126,695	126,70	126,71	126,70
Lst	1740,60	1740,15	1739,95	1739,80	1739,75	—	1739,95	1740 —	1740,25	1740,25
Dm. occ.	155,21	155,22	155,21	155,21	155,23	—	155,21	155,15	155,21	155,22
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,0375	24 —	—	24,0375	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	—	21,69	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 22 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	115,80
Redimibile 3,50 % 1934	93,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102 —
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1963

1 Dollaro USA	620,775
1 Dollaro canadese	575,912
1 Franco svizzero	143,575
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	119,782
1 Fiorino olandese	172,40
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	126,692
1 Lira sterlina	1739,875
1 Marco germanico	155,21
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

Le prove scritte di esame del concorso a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, bandito con decreto ministeriale 23 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 9 marzo 1962, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

26 marzo 1963: cultura generale;

27 marzo 1963: matematica e fisica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1056)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 43443, in data 1° giugno 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Asti al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 9287, in data 22 aprile 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Valentino Secondo	punti	51,975	su 100
2. Cossetta Luigi	»	51,276	»
3. Bertalero Pietro	»	51,151	»
4. Grappiolo Alessandro	»	51,121	»
5. Prando Teresio	»	51,094	»
6. Biglia Pierino	»	50,636	»
7. Galeazzi Caterino	»	50,211	»
8. Gatti Giuseppe	»	49,590	»
9. Soria Alcide	»	48,090	»
10. Lazzarone Mario	»	47,436	»
11. Caviglia Guido	»	47,121	»
12. Musso Achille	»	47,054	»
13. Mussano Ugo	punti	46,131	su 100
14. Masonero Giovanni	»	45,730	»
15. Cantore Renato	»	45,157	»
16. Dapavo Bruno	»	45 —	»
17. Molà Onorato	»	44,818	»
18. Gori Luigi	»	44,216	»
19. Albano Giovanni	»	44,215	»
20. Damiano Adriano	»	42,457	»
21. Ponzone G. Luigi	»	42,269	»
22. Manca Mario	»	42,136	»
23. Vallese Pietro	»	41,759	»
24. Pizzorni G. Vittorio	»	41,181	»
25. Dardano Candido	»	41,046	»
26. Albano Dante	»	41,036	»
27. Mugnai Sebatino	»	40,855	»
28. Ghibaudi Giuseppe	»	40,822	»
29. Taverna Pier Luigi	»	39 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 6 febbraio 1963

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 283, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Asti al 30 novembre 1959;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco segnate:

1) Valentino Secondo: Ferrere;
2) Cossetta Luigi: Montemagno;
3) Bertalero Pietro: Consorzio Fontanile-Castelletto Molina;
4) Grappiolo Alessandro: Consorzio Calliano-Penango;
5) Prando Teresio: Consorzio Castelnuovo Belbo-Bruno;
6) Biglia Pierino: Refrancore;
7) Galeazzi Caterino: Consorzio Montafia-Capriglio;
8) Gatti Giuseppe: Consorzio Cassinasco-Rocchetta Palafea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 6 febbraio 1963

Il medico provinciale: CERRITO

(792)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.